

L'adesione al ravvedimento speciale blocca le rettifiche presuntive anche per l'Iva

L'impatto del correttivo

Resta da chiarire se l'inibizione vada oltre il periodo di rateizzazione

Laura Ambrosi
Antonio Iorio

L'adesione al ravvedimento da parte dei soggetti Isa che aderiscono al concordato preventivo, comporta l'inibizione delle rettifiche presuntive Iva anche se il pagamento della sostitutiva riguarda solo le imposte sui redditi e relative addizionali e l'Irap. È quanto emerge dall'emendamento approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato al decreto Omnibus.

I potenziali fruitori di questo ravvedimento sono i contribuenti che applicano gli Isa e che, entro il 31 ottobre, aderiranno al concordato preventivo. La regolarizzazione concerne gli anni dal 2018 al 2022 e va fatta mediante il pagamento di una imposta sostitutiva ai fini dei redditi (e relative addizionali) e dell'Irap.

È necessario poi, pena il mancato perfezionamento, che prima del pagamento in una unica soluzione o della prima rata il contribuente non abbia ricevuto Pvc, schemi di atto di accertamento, atti di recupero di crediti inesistenti. Da quanto emer-

ge dalle ultime modifiche anche per l'anno 2018 valgono tali regole (si veda l'articolo in pagina). La nuova circostanza potrebbe determinare qualche problema. Ed infatti da un lato per eseguire il ravvedimento necessitano le istruzioni dell'agenzia delle entrate, dall'altro le notifiche di Pvc, schemi di atto e atti di rettifica, per il 2018 in questi mesi vengono intensificate. Occorrerà quindi accelerare il pagamento prima di ricevere uno di tali atti, sperando che le modalità operative vengano presto rese note.

Il beneficio dell'adesione al ravvedimento è rappresentato dall'impossibilità per l'amministrazione di effettuare, nei confronti degli interessati, rettifiche per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, al reddito d'impresa o di lavoro autonomo ai fini delle imposte sui redditi/Irap (articolo 39 del Dpr 600/1973) e dell'Iva. Per quest'ultima imposta l'inibizione è limitata alle rettifiche relative a omissioni e false o inesatte indicazioni indirettamente desunte dai dati e notizie acquisiti a norma dell'articolo 53 del Dpr 633/72 o anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (articolo 54 comma 2, del Dpr 633/72).

Resta invece la possibilità per gli uffici di rettificare le dichiarazioni Iva se le violazioni risultino in modo cer-

to e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari, fatture e dalle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi a ispezioni nei confronti di altri contribuenti, o da atti e documenti in possesso degli uffici.

Nel testo normativo è precisato che «eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale» nei confronti dei soggetti aderenti saranno inibite le rettifiche di cui si è detto.

Letteralmente interpretando sembrerebbe che in caso di (regolare) pagamento rateale, l'inibizione delle rettifiche sia limitata al solo periodo di rateazione (24 mesi).

Ne conseguirebbe che una volta terminata la rateazione, gli uffici potrebbero effettuare le rettifiche. Trattandosi verosimilmente di un rifiuto, onde evitare futuri equivoci, sarebbe auspicabile una precisazione per chiarire che l'inibizione delle rettifiche non opera soltanto «nel corso del regolare pagamento rateale» ma anche successivamente.

Sempre per l'Iva è singolare la proroga di un anno dei termini di accertamento in scadenza al 31 dicembre 2024 per chi, pur non beneficiando del ravvedimento speciale, aderisca al concordato preventivo. Si ricorda che il concordato preventivo ha valenza solo per le imposte dirette, dunque mal si giustifica una proroga della decadenza in ambito Iva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il confronto

Le aliquote applicabili per calcolo dell'imponibile e delle imposte sostitutive per la sanatoria 2018-2022

PUNTEGGIO ISA	BASE IMPONIBILE *	ALIQUTA SOSTITUTIVA IMPOSTA SUI REDDITI E ADDIZIONALI**		ALIQUTA IRAP	
		2018-'19-'22	2020-2021	2018-'19-'22	2020-2021
10	5%	10%	7%	3,9%	2,73%
8-9	10%	10%	7%	3,9%	2,73%
6-7	20%	12%	8,4%	3,9%	2,73%
4-5	30%	15%	10,5%	3,9%	2,73%
3	40%	15%	10,5%	3,9%	2,73%
1-2	50%	15%	10,5%	3,9%	2,73%

(*) Differenza tra reddito/valore produzione dichiarato e incremento percentuale variabile in base al punteggio Isa. (**) La sostitutiva per ciascuna annualità non può essere comunque inferiore a 1.000 euro. Fonte: elaborazione su emendamento approvato al DI Omnibus

L'OK IN COMMISSIONE



IL SOLE 24 ORE DEL LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2024, P. 2-3

Sul Sole 24 Ore in edizione digitale le novità del DI Omnibus dopo l'ok in commissione

